



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

Sezione VII civile

Il Giudice, dott.ssa Cristina Tabacchi

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento N. **7/2021** R.G. PIANO CONS.

Letto il "piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012 artt. 6 e ss", depositato il 9 ottobre 2021 nell'interesse di FRONTE Paola, con l'ausilio del dott. Ugo BRUNONI, professionista nominato dal Presidente il 9 novembre 2017, per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;

Ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;

Esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dal dott. Brunoni in data 5 ottobre 2021, a scioglimento della riserva assunta il 1 dicembre 2021

Ribadito che risultano sussistenti i **presupposti** soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura (artt. 7,8 e 9 della L. 3/2012), già valutati del resto in sede di emissione del decreto ex art. 12 bis, I comma.

Rilevato che all'udienza del 1 dicembre 2021 si è costituito il creditore Compass Banca S.p.a. contestando la sussistenza del requisito della meritevolezza.

OSSERVA

L'istante è pervenuta alla decisione di proporre il presente piano a seguito della assunzione a tempo indeterminato del novembre 2018 e il piano proposto prevede la soddisfazione dei crediti nelle misure indicate di seguito:

- pagamento integrale delle spese prededucibili, per il saldo dell'assistenza legale e per l'attività dell'advisor e dei costi di procedura, per il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi, mediante l'impiego, sino a concorrenza delle somme dovute a tal titolo, dei premi di produzione netti costituenti la parte retributiva variabile dell'attuale occupazione lavorativa, ragionevolmente entro tre anni dall'approvazione della proposta tenuto conto della consistenza degli importi netti liquidati a tal titolo nel biennio '2018 —2019';
- pagamento del 32,82% circa dei crediti chirografari maturati alla data del deposito del piano, comprensivi di interessi e spese, in N° 120 rate mensili costanti di euro 350=, a partire dall'omologa del piano del consumatore, destinando la quota parte del rimanente reddito annuo netto disponibile, pari ad euro 4.200=, nei prossimi dieci anni.

La proposta prevede la messa a disposizione dei creditori di quota parte delle entrate mensili della ricorrente, dedotto quanto necessario al sostentamento della medesima che è stato quantificato e documentato in circa euro 1.600= mensili.

Il fabbisogno finanziario del piano ammonta a complessivi euro 49.244=, che la ricorrente conta di coprire grazie alle somme ritraibili, nell'arco temporale del piano, dal reddito da lavoro dipendente, con la seguente destinazione:

- nei primi tre anni, l'intera parte variabile della retribuzione a liquidazione delle spese di procedura e al saldo degli oneri maturati in prededucazione e, in quota parte, la componente fissa salariale per quanto dovuto ai creditori chirografari;
- nei successivi sette anni, l'importo fisso e costante di euro 4.200=, interamente destinato al pagamento del passivo chirografario.

Come noto, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, non è previsto il consenso dei creditori ma solo una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta; nel giudizio di omologazione si è costituito il creditore Compass Banca S.p.a. che ha chiesto il rigetto della domanda di omologazione del piano, per la mancanza del requisito della "meritevolezza" del debitore, avendo lo stesso fatto ricorso al credito in modo non proporzionale alle proprie capacità patrimoniali.

E' noto che il presupposto della meritevolezza assume rilievo essenziale nella disciplina legislativa, in quanto vale a caratterizzare la proposta di piano del consumatore rispetto ai restanti rimedi previsti dalla l. 3/2012 ovvero l'accordo con i creditori (artt. 11 e 12) e la

liquidazione dei beni (art. 14 ter), i quali ultimi non presuppongono alcuna previa valutazione di tale parametro.

La scelta operata dal legislatore induce ad escludere anzitutto che la finalità della norma sia unicamente quella di offrire al debitore consumatore sovraindebitato una possibilità di soluzione della crisi mediante il sacrificio dei creditori. A differenza dell'imprenditore, il debitore consumatore non è soggetto al rischio d'impresa e dunque alle alterne fortune del mercato, ma solamente alle conseguenze delle proprie scelte di vita. Sotto questo profilo, è comprensibile la scelta del legislatore di introdurre una condizione di ammissibilità del rimedio in esame che involge valutazioni sulla riconducibilità del sovra indebitamento ad una condotta colpevole o meno del consumatore, a differenza di quanto accade nella disciplina fallimentare.

La disposizione all'art. 12-bis c. 3 della L. n. 3/2012 subordina l'omologazione del piano del consumatore ad un giudizio di esclusione da parte del giudice di due circostanze:

- 1) che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- 2) che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Una prima lettura di questi requisiti (in tal senso v. Trib. Pistoia, decreto collegiale pubblicato in data 28.2.2014 e Tribunale Cagliari 11.5.2016) ha ritenuto che la presenza anche di una soltanto di tali circostanze ostative sortisce un effetto paralizzante, imponendo al giudice il diniego dell'omologa.

Pur concordandosi con tale tesi appare invero non semplice distinguere i contorni dei due presupposti, incidendo entrambi su un profilo di eccesso colposo di indebitamento. Si può dire senz'altro che il primo mette l'accento su una visuale prospettica dell'inadempimento, nel senso che il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si tratta dunque di un soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso. Il secondo presupposto, invece, ci dice che il debitore è meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza che gli si possa essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio.

Il riferimento soggettivo cui sembra rifarsi la norma è quello di una persona capace di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che

assume. Si tratta dunque di una figura vicina a quella del buon padre di famiglia, in grado di orientarsi nel mondo economico secondo orizzonti di normalità e buon senso.

Ragionando a contrario, può dirsi senz'altro meritevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi poi non rivelatisi fondati (cfr., nuovamente, Tribunale Cagliari 11.5.2016).

La norma, dunque, per un verso, non assume a modello un soggetto particolarmente avveduto e previdente, né tuttavia si può pensare che si riferisca ad un soggetto ingenuo, incapace di orientare le proprie scelte secondo criteri razionali.

Alla luce di tali criteri può essere esaminata la posizione della ricorrente Fronte Paola.

Secondo l'analisi condotta nella Relazione particolareggiata dell'OCC il momento di maggiore criticità si è manifestato quando la debitrice ha contratto i finanziamenti BNL Finance S.p.a. del gennaio 2015 e Compass Banca S.p.a. del febbraio dello stesso anno, anche in considerazione del fatto che a partire dall'aprile 2015 la debitrice veniva licenziata:

in particolare, in ragione dei mutui e finanziamenti contratti dalla ricorrente sino all'intervenuta cessazione del contratto di lavoro con 'PIERRE FABRE PHARMA Srl', l'incidenza percentuale, rispetto al reddito disponibile, dell'importo mensile che Fronte Paola risulta aver via via impegnato, in ragione dei finanziamenti contratti, per il rimborso delle rate dei prestiti era così distribuita:

N°	Creditore	Data accensione	Durata	Natura prestito	Rata mensile	Incidenza progressiva in % su reddito netto mensile ANNO 2014
1)	Barclays Bank Plc	20-02-2009	17 anni (204 rate mensili)	Mutuo ipotecario acquisto prima casa	644,00	17,40%
2)	Findomestic Banca	11-12-2012	10 anni (120 rate mensili)	Prestito personale,	365,00	27,26%

	Spa		mensili)	credito al consumo		
3)	Agos Ducato Spa	12-06-2013	15 anni (180 rate mensili)	Credito alle famiglie	362,00	37,05%
4)	BNL Paribas CP	06-05-2014	7 anni (84 rate mensili)	Prestito personale	74,00	39,05%
5)	BNL Finance Spa	02-01-2015	10 anni (120 rate mensili)	Finanziamento, estinguibile con cessione del quinto e crediti per TFR e altre indennità, in caso di cessazione del rapporto di lavoro	415,00	50,26%
6)	Compass Banca Spa	25-02-2015	6 anni (72 rate mensili)	Prestito personale, credito al consumo	410,00	61,34%
				TOTALE	2.270,00	

A seguito dei due ulteriori finanziamenti stipulati a Gennaio e Febbraio 2015, il livello del rapporto fra il totale delle rate mensili ed il reddito netto mensile ha superato la soglia della "capacità di rimborso" considerata ottimale e collocata normalmente fra il 30% ed il 35%.

La ricorrente offre peraltro motivazioni rispetto a tali sue determinazioni, che fanno ritenere che la situazione di sopravvenuta incapacità di fare fronte alle proprie obbligazioni sia dipesa da fattori estranei alla possibilità di scelta della debitrice.

Le cause indebitamento sono riconducibili alla sfera affettiva della ricorrente, in particolare alla scelta di supportare finanziariamente, nel periodo '2013 — 2015', l'iniziativa imprenditoriale della persona con la quale la medesima ha intrattenuto una relazione sentimentale.

L'OCC esclude che vi siano elementi che possano indurre a ritenere che l'indebitamento della Sig.ra Fronte derivi da un tenore di vita eccessivo ovvero dispendioso, rispetto alle risorse in disponibilità della medesima.

La ricorrente, non avendo risorse personali e risparmi sufficienti, ha tratto la provvista, destinata al sostegno del progetto aziendale avviato dal partner, mediante l'accensione di finanziamenti ottenuti in parte dal sistema bancario ed in parte da soggetti autorizzati all'erogazione del credito al consumo.

Il livello reddituale medio/alto, derivante dall'impiego presso la società 'PIERRE FABRE PHARMA Sri' con la qualifica di 'QUADRO — Livello Categoria A3 Quadro", ha costituito il presupposto (del tutto ragionevole) sul quale la ricorrente ha basato l'aspettativa di riuscire a rimborsare, grazie al frutto del proprio lavoro, i finanziamenti contratti nel periodo '2013 - 2015'.

Il coinvolgimento emotivo derivante dalla relazione sentimentale unitamente alla prospettiva del radicale cambiamento di vita e del trasferimento negli Stati Uniti d'America, circostanze riferite dalla Sig.ra Fronte nella proposta, possono rappresentare motivazioni sufficienti a spiegare la decisione di contrarre gli ultimi due finanziamenti, sebbene l'ulteriore impegno mensile per la restituzione dei prestiti abbia fatto sì che l'indebitamento fosse pari al 61% del reddito mensile netto disponibile.

Occorre segnalare che l'erogazione degli ultimi due prestiti (uno dei quali è quello riferibile al creditore Compass che oggi si oppone all'omologa) potrebbe essere stata facilitata o comunque resa possibile da un lato, dal livello medio/alto del reddito percepito dalla ricorrente e, dall'altro, dal puntuale adempimento dei rimborsi dei prestiti precedenti, circostanza che — certamente valutata dai finanziatori nel corso delle verifiche riguardo l'affidabilità creditizia della medesima — giustifica anche le scelte della debitrice, che ha contratto le ultime obbligazioni ragionevolmente

confidando (come i propri creditori) sul proprio reddito futuro (essendo assunta a tempo determinato in posizione lavorativa di tutta solidità, di cui non era prevedibile la risoluzione) e altresì tenendo conto con diligenza della propria situazione patrimoniale, nella quale ella aveva fatto fronte a tutte le obbligazioni fino ad allora contratte.

Sia la fine della relazione sentimentale che il licenziamento possono ben costituire fatti ed elementi sopravvenuti ed imprevedibili che elidono la responsabilità rispetto alla situazione di sovraindebitamento e fanno ritenere sussistente la meritevolezza.

A ciò si aggiunga che - a fronte del venir meno del reddito da lavoro - la ricorrente si è immediatamente attivata per trovare fonti di sostentamento alternative, in particolare ha aperto una partita IVA , per esercitare l'attività già svolta in precedenza in forma Libero — professionale, il che le ha permesso di accedere al beneficio dell'erogazione anticipata ed in unica soluzione dell'indennità 'NASpl', pari a complessivi euro 18.851,55= lordi per il periodo '20 Gennaio 2016— 25 Settembre 2017', liquidata dall'INPS di Genova a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità, anche se il reddito conseguito non ha però raggiunto un livello analogo a quello degli anni precedenti.

Ciononostante la sig.ra Fronte non si è sottratta all'adempimento delle obbligazioni contratte ed ha proseguito il pagamento delle rate mensili sino a quando le risorse in sua disponibilità hanno permesso di onorare gli impegni, come si evince dai dati relativi ai 'ritardi di pagamento' esposti, per ciascun finanziamento, nel report del Sistema di informazioni Creditizie gestito dal 'CRIf'; ha rimborsato il finanziamento contratto con 'BNL Finance Spa' acceso con la cessione del quinto, impiegando le somme dovute alla medesima all'interruzione del contratto di lavoro con 'PIERRE FABRE PHARMA Srl'.

Per il finanziamento contratto con 'Agos Ducato Spa' ha ottenuto, in data 22 Novembre 2016 e per la durata di dodici mesi, la sospensione del rimborso della quota di capitale inclusa nella rata del prestito, effettuando poi con regolarità i pagamenti degli interessi dovuti, sino al mese di Novembre 2017.

Ha poi trovato nuova occasione di impiego quale dipendente con "Biotest Italia S.r.l.", seppure a tempo determinato, impiego di cui ha poi ottenuto la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal Novembre 2018.

Anche le risorse tratte dalla vendita dell'unico bene immobile, in data 19 Luglio 2018, sono state integralmente destinate all'estinzione del debito residuo del mutuo ipotecario.

L'ottenimento dell'assunzione a tempo indeterminato ha costituito il presupposto necessario per tentare di risolvere la crisi derivante dal sovraindebitamento della Sig.ra Fronte esposta nei paragrafi precedenti, mediante la predisposizione di una proposta ai creditori fondata sull'impiego di parte dei redditi futuri ritraibili dall'impiego lavorativo, nel frattempo divenuto stabile, tenuto conto dell'indisponibilità di ulteriori risorse finanziarie o patrimoniali da offrire ai creditori per la regolazione dell'insolvenza.

A sostegno della meritevolezza giova rilevare altresì che nel periodo compreso fra il Novembre 2017 ed il Marzo 2021, la Sig.ra Fronte non ha contratto nuove obbligazioni, anzi è riscontrata la progressiva diminuzione del passivo derivante da mutui e finanziamenti erogati da banche e società autorizzate alla concessione di finanziamenti che passa dal picco di euro 176.443,10=, quantificato alla data di interruzione del rapporto di lavoro con 'PIERRE FABRE PHARMA Srl', ad euro 108.453,79= alla data di invio della proposta di piano del consumatore, con una riduzione di circa il 38,53%.

Pertanto ed in conclusione, ritiene il tribunale di dover confermare l'ammissibilità e pervenire all'omologa del piano come proposto, anche considerata la insussistenza di una alternativa liquidatoria essendo la debitrice priva di beni immobili o mobili registrati ovvero di altri beni di valore assoggettabili a liquidazione.

Nel merito della proposta del piano si richiamano tutte le considerazioni dell'Organismo di Composizione, con riguardo alla esistenza di tutti i residui requisiti di legge ed alla fattibilità in ragione della sostenibilità dell'impegno per il debitore, nonché all'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili.

Infine si dispone che l'organismo di composizione della crisi provveda a risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano, vigili sull'esatto adempimento dello stesso, con funzioni anche di liquidatore, ex art. 13 l. n. 3/12.

P.Q.M.

OMOLOGA

Il piano del consumatore predisposto da FRONTE Paola e depositato in data 9 ottobre 2021;

RAMMENTA

ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato (tenuto conto anche della riduzione del credito di Findomestic come da atto di rinuncia di cui si è dato atto in data 1 dicembre 2021) disponendosi che la riduzione del debito vada ad accrescere proporzionalmente la quota di soddisfacimento degli altri creditori, il tutto con l'assistenza dell'OCC

ATTRIBUISCE

All'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 della l. n. 3/12, con comunicazione ai creditori e al giudice di ogni eventuale irregolarità

DISPONE

L'immediata pubblicazione del presente provvedimento, a cura del dott. Ugo Brunoni, con le medesime modalità del decreto di fissazione udienza

MANDA

Alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Genova, 09/12/2021

Il Giudice Delegato
Dott.ssa C. Tabacchi